



# COMUNE DI SASSOFELTRIO

## Provincia di Rimini

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

**Oggetto: Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione associata della funzione sismica in attuazione dell'art. 3 della L.R. 19/2008 – Adesione del Comune di Sassofeltrio al S.A.S. della Provincia di Rimini.**

Data 24/03/2022

L'anno duemilaventidue il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
Medici Fabio	X	
Benzi Daniele		X
Filanti Sandra	X	
Guerra Valterino	X	
Leurini Paolo	X	
Penserini Elena Maddalena	X	
Renzini Denis	X	
Muccini Michela	X	
Ciucci Bruno	X	
Sacanna Marco		X
Terenzi Valeria	X	

Assegnati: 11

Presenti : 9

In carica: 11

Assenti: 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Fabio Medici nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale Dott. Luca Uguccioni

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

# PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione associata della funzione sismica in attuazione dell'art. 3 della L.R. 19/2008 – Adesione del Comune di Sassofeltrio al S.A.S. della Provincia di Rimini”**.

## PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Sismica previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n. 19/2008 prevede quanto segue:
  - le funzioni in materia sismica sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
  - il suddetto comma 2 stabilisce gli standard minimi che devono assumere le strutture che i Comuni devono costituire per esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata;
- che il comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R. n. 19/2008 siano esercitate dai Comuni nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2 dell'art. 3 della stessa L.R. 19/2008, previa stipula di accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica;
- che, a seguito della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Rimini tenutasi in data 14/12/2018, è stato sottoscritto il documento di adesione in data 14/12/2018 con il quale i Sindaci dei Comuni di Bellaria - Igea Marina, Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo - Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio, delegano la Provincia di Rimini ad individuare con la Regione Emilia Romagna il percorso giuridico e organizzativo da attuare per consentire attraverso una formula associativa tra i Comuni o con un servizio con la Provincia, la continuità del rilascio delle autorizzazioni sismiche e più in generale l'assolvimento dei compiti previsti dalla L.R. 19/2008;
- che a seguito della sottoscrizione del documento di cui sopra, le parti, con atti dei rispettivi organi, hanno deliberato l'adesione alla proposta di assolvimento degli obblighi in materia di competenza sismica, mediante delega alla Provincia di Rimini;
- che è stata conseguentemente formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra tutti i Comuni in elenco e la Provincia per la gestione unitaria delle attività in materia sismica al fine di semplificare l'attività presso i singoli Comuni e garantire elevati standard di

professionalità, tempestività ed economicità, tramite l'istituto della convenzione ex art. 30 del Dlgs. 267/2000;

- che l'Ufficio Associato Sismica denominato Servizio Associato per le funzioni Sismiche (S.A.S.), a cui ha aderito anche il Comune di Coriano, è stato istituito, in forza della delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 18/04/2019, presso la Provincia di Rimini;

DATO ATTO che, tra l'altro, la delibera consiliare sopra richiamata:

- ha approvato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Rimini ed i Comuni aderenti per la costituzione dell'ufficio associato sismica;
- ha definito la decorrenza e la durata del Servizio, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022;
- ha disposto, per il finanziamento delle spese del Servizio, l'utilizzo in via prioritaria degli introiti derivanti dall'applicazioni tariffarie agli utenti;
- ha disposto, nell'eventualità in cui le spese relative all'esercizio delle funzioni associate non siano totalmente coperte dalle somme introitate allo scopo dalla Provincia, di porre le stesse a carico dei Comuni aderenti;
- ha previsto di calcolare l'eventuale riparto della spesa a carico dei Comuni sulla base delle pratiche pervenute nel medesimo periodo al netto delle entrate registrate per il servizio;
- ha previsto che gli eventuali trasferimenti (statali, regionali, provinciali) destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto di convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Ente capofila che li utilizzerà nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento;

RICHIAMATA la L.R. n. 18/2021 "Misure per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84, concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna" la quale all'art. 7 *Disposizioni in materia di sismica e di edilizia* prevede:

- comma 3. *I procedimenti in materia di sismica e di edilizia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della regione Marche.*
- comma 4. *Nell'osservanza degli standard minimi di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio svolgono le funzioni in materia sismica in forma singola o associata o avvalendosi della struttura tecnica operante presso la provincia di Rimini. Le modalità di esercizio delle funzioni sismiche sono comunicate alla Regione entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione, le funzioni sono esercitate dai due Comuni in forma singola.*
- comma 5. *Alla provincia di Rimini è conferita la competenza sui procedimenti in materia sismica avviati dalla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 fino all'entrata in vigore della presente legge, nonché la competenza sui procedimenti avviati fino alla comunicazione di cui al comma 4.*

ATTESO che il Comune di Sassofeltrio, in ottemperanza alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 18/2021 sopra richiamato, ha comunicato con proprio prot. 1003 in data 22/02/2022 la volontà di espletare le funzioni in materia sismica avvalendosi della struttura tecnica operante presso la Provincia di Rimini, aderendo alla convenzione in parola;

VISTO lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*allegato sub A*);



VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Adalgisa Arcangeli, e di regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Amministrativa Fabio Medici ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 nel suo testo vigente;

### PROPONE

1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Provincia di Rimini ed il Comune di Sassofeltrio per la gestione della funzione sismica in attuazione dell'art. 3 della L.R. 19/2008, mediante delega, aderendo al S.A.S. della Provincia di Rimini (*allegato sub A*);
2. di conferire mandato al Sindaco, o suo delegato, affinché proceda alla stipula della convenzione di cui all'allegato sub A), in conformità allo schema qui approvato;
3. di dare atto che:
  - alla Provincia di Rimini, in ottemperanza all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 18/2021, è conferita la competenza sui procedimenti in materia sismica avviati dalla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 fino alla comunicazione alla Regione delle decisioni assunte dal Comune in merito alle modalità di esercizio della funzione sismica, da effettuarsi entro 90 dall'entrata in vigore della L.R. n. 18/2021 sopra richiamata;
  - la scadenza della convenzione in parola, in ragione dell'avvio delle attività del S.A.S. avvenuto il 1° luglio 2019, è fissata al 30 giugno 2022;
  - la Provincia, per il finanziamento delle spese del Servizio, utilizzerà in via prioritaria gli introiti derivanti dall'applicazioni tariffarie agli utenti;
  - le spese relative all'esercizio delle funzioni associate gestite con la presente convenzione, nell'eventualità non siano totalmente coperte dalle somme introitate allo scopo dalla Provincia, saranno a carico dei Comuni conferenti;
  - l'eventuale riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà sulla base delle pratiche pervenute nel medesimo periodo, da conguagliare nell'anno successivo, al netto delle entrate registrate per tale servizio;
  - gli eventuali trasferimenti (statali, regionali, provinciali) destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Ente capofila che li utilizzerà nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento;
4. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, art.23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

\*\*\*\*\*



CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA LA PROVINCIA DI RIMINI ED IL COMUNE DI SASSOFELTRIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SISMICA (VERIFICA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA) IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30 OTTOBRE 2008, N. 19.

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, il Sig. Riziero Santi, in qualità di legale rappresentante della Provincia di Rimini, con sede in Via Dario Campana 64 - Rimini;

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Sismica previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n. 19/2008 prevede quanto segue:
  - le funzioni in materia sismica sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
  - il suddetto comma 2 stabilisce gli standard minimi che devono assumere le strutture che i Comuni devono costituire per esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata;
- che il comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R. n. 19/2008 siano esercitate dai Comuni nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2 dell'art. 3 della stessa L.R. 19/2008, previa stipula di accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica;
- che, a seguito della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Rimini tenutasi in data 14/12/2018, è stato sottoscritto il documento di adesione in data 14/12/2018 con il quale i Sindaci dei Comuni di Bellaria - Igea Marina, Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo - Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio, delegano la Provincia di Rimini ad individuare con la Regione Emilia Romagna il percorso giuridico e organizzativo da attuare per consentire attraverso una formula associativa tra i Comuni o con un servizio con la Provincia, la continuità del rilascio delle autorizzazioni sismiche e più in generale l'assolvimento dei compiti previsti dalla L.R. 19/2008;
- che a seguito della sottoscrizione del documento di cui sopra, le parti, con atti dei rispettivi organi, hanno deliberato l'adesione alla proposta di assolvimento degli obblighi in materia di competenza sismica, mediante delega alla Provincia di Rimini;
- che è stata conseguentemente formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra tutti i Comuni in elenco e la Provincia per la gestione unitaria delle attività in materia sismica al fine di semplificare l'attività presso i singoli Comuni e garantire elevati standard

di professionalità, tempestività ed economicità, tramite l'istituto della convenzione ex art. 30 del Dlgs. 267/2000;

- che l'Ufficio Associato Sismica denominato Servizio Associato per le funzioni Sismiche (S.A.S.), a cui ha aderito anche il Comune di Coriano, è stato istituito, in forza della delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 18/04/2019, presso la Provincia di Rimini;

PREMESSO altresì:

- la L.R. n. 18/2021 "Misure per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84, concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna" all'art. 7 Disposizioni in materia di sismica e di edilizia prevede in particolare:
  - comma 4. *Nell'osservanza degli standard minimi di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio svolgono le funzioni in materia sismica in forma singola o associata o avvalendosi della struttura tecnica operante presso la provincia di Rimini. Le modalità di esercizio delle funzioni sismiche sono comunicate alla Regione entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione, le funzioni sono esercitate dai due Comuni in forma singola.*
  - comma 5. *Alla provincia di Rimini è conferita la competenza sui procedimenti in materia sismica avviati dalla data di entrata in vigore della legge n. 84 del 2021 fino all'entrata in vigore della presente legge, nonché la competenza sui procedimenti avviati fino alla comunicazione di cui al comma 4.*
- il Comune di Sassofeltrio, in ottemperanza alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 18/2021 sopra richiamato, ha comunicato la volontà di espletare le funzioni in materia sismica avvalendosi della struttura tecnica operante presso la Provincia di Rimini, aderendo alla convenzione in parola;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue;

## **Articolo 1**

### **Finalità**

Scopo della presente convenzione è l'attuazione da parte dei comuni aderenti, per il tramite della Provincia di Rimini, degli obblighi e delle competenze in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto la gestione, in forma associata tra la Provincia di Rimini ed i Comuni contraenti, del servizio delle funzioni sismiche di cui l'art. 3 della Legge Regionale n. 19/2008, con riferimento al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 13 del 2015.
2. Gli aderenti al Servizio associato per le funzioni sismiche (S.A.S.), disciplinate dalla Legge regionale 19/2008, hanno individuato ad ogni fine la Provincia di Rimini quale ente capofila, presso la quale il S.A.S. ha sede; il Servizio è stato costituito con decorrenza dal 1° luglio 2019.

## **Articolo 3**

### **Organizzazione del Servizio**

1. Il Servizio svolge le attività ed assume le responsabilità di seguito indicate in via indicativa e non esaustiva:
  - Ricezione delle denunce di deposito interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);

- Accettazione delle richieste autorizzazioni / varianti e certificazioni interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
  - Esame delle pratiche sismiche, istruttoria e preparazione delle relative autorizzazioni;
  - Attività di sopralluogo in corso d'opera e ad ultimazione lavori;
  - Rilascio delle relative autorizzazioni;
  - Verifica autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
  - Rilascio autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/71);
  - Emissione pareri a seguito di accertamenti edilizi/abusi.
  - Altri adempimenti connessi o conseguenti in ragione della materia.
2. In relazione alle funzioni conferite, l'Ente capofila è titolare di potere regolamentare.
  3. Al Servizio è altresì riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di Sismica. Ad esso compete, ancora, l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e, quando di competenza, la sottoscrizione dell'atto finale.
  4. Il S.A.S. acquisirà le risorse umane dotate delle necessarie competenze tecniche ed amministrative in misura adeguata al volume di pratiche trasmesse dai comuni, nel rispetto degli standard minimi di cui alle deliberazioni della giunta regionale 1804/2008, n. 120/2009 e s.m.i.
  5. Il S.A.S. fa capo ad un responsabile con qualifica dirigenziale competente ad adottare gli atti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e verifica.
  6. I Comuni si impegnano a:
    - rispettare le norme interne di organizzazione del Servizio predisposte e adottate dall'Ente capofila nel rispetto della presente convenzione;
    - trasmettere le pratiche sismiche ricevute agli atti all'Ente capofila entro i termini previsti dalla L.R. 19/2008 e ss.mm.ii. al fine di espletare la propria attività nei termini previsti da norma;
    - collaborare con il Servizio per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività;
    - ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del Servizio.

#### **Articolo 4** **Diritti istruttori**

1. Le spese istruttorie sono determinate, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1934/2018 e sono introitate direttamente all'Ente capofila su apposito capitolo di Bilancio.
2. Tali somme contribuiscono a finanziare quota parte del costo del Servizio e, in particolare, le spese del personale strettamente dedicato, così come individuate dall'atto di cui al precedente art. 1, comma 2. Esse sono soggette a rendicontazione finale, con eventuale conguaglio da parte dei Comuni.

#### **Articolo 5** **Coordinamento e programmazione del Servizio**

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra i Comuni è garantito dal Nucleo tecnico di coordinamento costituito dai Responsabili delle strutture tecniche dei Comuni.
2. In ordine alla presente convenzione, il Nucleo tecnico di coordinamento sovrintende a:
  - redazione e monitoraggio delle procedure derivanti dalla presente convenzione.
  - monitoraggio dell'attività del Servizio in relazione al Comune di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;



- supporto al Servizio mediante la tempestiva consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuale sollecito in caso di ritardi dei Comuni;
- controllo dell'organizzazione del Servizio.

## **Articolo 6**

### **Modalità di esercizio delle funzioni conferite**

1. L'Ente capofila esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, del Servizio, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
2. L'Ente capofila nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
3. L'Ente capofila attua la presente convenzione con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività del Servizio e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Ente capofila.

## **Articolo 7**

### **Sede**

1. La sede è situata presso la sede dell'Ente capofila, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività del Servizio e alla centralità rispetto ai territori dei Comuni.

## **Articolo 8**

### **Personale**

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 9, l'Ente capofila predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività, da valutarsi in proporzione al numero delle pratiche trattate dal singolo ente nell'ultimo triennio compiuto.
2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni, se in possesso dei titoli richiesti. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Ente capofila, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.
3. L'Ente capofila, qualora l'ipotesi di cui al precedente punto 2) non sia realizzabile, è autorizzato ad assumere personale a tempo determinato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutti i Comuni, con le modalità di rimborso di cui al successivo articolo 9.
4. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.

## **Articolo 9**

### **Oneri finanziari**

1. L'Ente capofila, per il finanziamento delle spese del Servizio, utilizza in via prioritaria gli introiti derivanti dall'applicazioni tariffarie agli utenti, risorse proprie, risorse eventualmente conferite da altri Enti, risorse eventualmente attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.
2. Gli eventuali trasferimenti (statali, regionali, provinciali) destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Ente capofila che li utilizzerà nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni associate gestite con la presente convenzione, nell'eventualità non siano totalmente coperte dalle somme introitate allo scopo dall'Ente capofila, sono a carico dei Comuni.

**Si evidenzia che i parametri di seguito definiti saranno utilizzati solo nell'ipotesi in cui i**



**diritti per l'espletamento delle pratiche, versati dagli utenti, non concorrano in modo sufficiente alla copertura delle spese del Servizio e del personale completamente dedicato all'espletamento della funzione; viceversa, eventuali avanzi rilevati a consuntivo potranno essere utilizzati per l'abbattimento delle eventuali quote dell'anno successivo.**

4. La gestione finanziaria del Servizio avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dall'Ente capofila. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Ente capofila, anche in termini di autorizzazione alla spesa.
5. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Ente capofila e, solo qualora vi fosse un'eccedenza di spesa rispetto agli introiti derivanti dai diritti, saranno ripartite tra i Comuni nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi e al netto delle entrate di competenza.
6. L'eventuale riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà sulla base delle pratiche pervenute nel medesimo periodo, da conguagliare nell'anno successivo, al netto delle entrate registrate per tale servizio.
7. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Ente capofila dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza annuale.
8. La gestione finanziaria del Servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale. L'Ente capofila delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.
9. A tal fine la Provincia si impegna ad elaborare:
  - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, di norma, nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni gli eventuali stanziamenti in sede di bilancio di previsione; ogni qual volta gli organi dell'Ente capofila rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del Servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione affinché questi apportino le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.
  - Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate per l'abbattimento delle quote dell'anno successivo; nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Ente capofila ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi.
10. I Comuni dovranno versare le eventuali quote di pertinenza annualmente, entro il mese di settembre dell'anno di riferimento.

#### **Articolo 10**

##### **Durata e recesso**

1. La presente convenzione ha naturale scadenza il 30/06/2022. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. Non è consentito il recesso.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni.
4. Il mancato rispetto da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.
5. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte dei Comuni, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

**Articolo 11**  
**Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al comma 1, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

**Articolo 12**  
**Disposizioni in materia di privacy**

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano, pertanto, gli articoli 9, 18 e 20, nonché il considerando n. 43 del GDPR 2016/679, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

**Articolo 13**  
**Norme finali**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Provincia di Rimini** \_\_\_\_\_

**Comune di** \_\_\_\_\_